

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 892 del 29/12/2023 BOLOGNA

Proposta:	DIC/2023/895 del 29/12/2023
Struttura proponente:	INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Oggetto:	SUPERAMENTO STIPULA ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER UTILIZZO AUTONOMO SATER ENTI REGIONALI, APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO UTILIZZO SATER PER ENTI FUORI REGIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI UTILIZZO SATER
Autorità emanante:	IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Firmatario:	ADRIANO LELI in qualità di Direttore
Responsabile del procedimento:	Alessia Orsi

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge regionale 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex Legge regionale n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 744/2018 "Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER";
- n. 1941/2020 "Approvazione schema di Accordo di Servizio fra la Regione Emilia-Romagna e L'Agenzia Intercent-ER";
- n. 426/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";

Viste le seguenti Determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017;
- n. 410/2017 "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";
- Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 380/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025";
- il Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici";
- la delibera di ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.

Premesso che:

- l'Agenzia Intercent-ER ha sviluppato e gestisce la piattaforma di e-procurement denominata SATER che è stata certificata ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.n. 36/2023 da AgID (N. istanza 2023-0013461);
- l'art. 22, comma 4 della Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della stessa legge (la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera) debbano utilizzare i sistemi e gli strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione dell'Agenzia Intercent-ER;
- l'art. 22, comma 4 della Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della stessa legge (gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale) possano utilizzare i sistemi e gli strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione dell'Agenzia Intercent-ER;
- la Direttiva approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2194/2016 prevedeva per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i. la possibilità di utilizzare la piattaforma SATER per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e di lavori di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, previa la stipula di specifici accordi con l'Agenzia Intercent-ER;
- Premesso inoltre che:
- l'art. 22, comma 8, della Legge regionale n. 11 del 24

maggio 2004 e s.m.i., prevede che l'Agenzia possa prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre Regioni;

- che la Direttiva approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2194/2016 prevedeva per gli Enti appartenenti ad altre Regioni la possibilità di utilizzare la piattaforma SATER per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e di lavori, previa la stipula di specifici accordi con l'Agenzia Intercent-ER, che prevedano, fra l'altro, il rimborso da parte delle Amministrazioni e degli Enti di cui al presente articolo dei costi di attivazione e gestione del sistema;
- che l'art.62, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023 prevede il superamento del limite della territorialità delle stazioni appaltanti perseguendo il duplice obiettivo della riduzione del numero di stazioni appaltanti e della professionalizzazione delle stazioni appaltanti;

Dato atto che:

- con l'emanazione del D.Lgs. n. 36/2023 il quadro normativo in materia di appalti pubblici è fortemente e radicalmente mutato essendo stato previsto e disciplinato un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale volto ad assicurare la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2024, della disciplina riferita alla digitalizzazione richiederà alle stazioni appaltanti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;
- sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) renderà disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza di cui agli articoli 27 e 28 del Codice;

Ritenuto pertanto che la stipula di specifici accordi per l'utilizzo del Sistema SATER per l'espletamento delle procedure di gara superiori alla soglia di rilievo

comunitario non risulti più necessaria, in quanto la nuova normativa in materia di contratti pubblici prevede l'obbligo per tutte le Stazioni Appaltanti della gestione in modalità digitale dell'intero ciclo di vita dei contratti;

Valutato di confermare la validità degli accordi di collaborazione per utilizzo autonomo di SATER già sottoscritti - anche se sottoscritti nel periodo di vigenza del D. Lgs n. 50/2016 tenuto conto che l'acquisizione di efficacia delle norme del Nuovo Codice degli Appalti ha determinato l'automatica sostituzione delle clausole contrattuali non conformi alla normativa vigente- che ricomprendono la messa a disposizione della piattaforma SATER certificata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.36/2023;

Valutato, inoltre, di estendere dall'1 gennaio 2024 la possibilità di utilizzare autonomamente il sistema SATER per l'espletamento delle procedure di gara superiori alla soglia di rilievo comunitario a tutti gli Enti e Amministrazioni già registrati a sistema senza necessità di sottoscrizione di specifici Accordi con l'Agenzia ai sensi dell'art.25 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023.

Considerata inoltre l'esigenza di adottare lo Schema di Accordo di collaborazione per l'utilizzo autonomo della piattaforma SATER da parte di soggetti aventi sede al di fuori del territorio regionale, di cui all'articolo 22, comma 8, della Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i., Allegato parte integrante alla presente determinazione, prevedendo altresì un rimborso dei costi di attivazione e gestione del sistema e lo schema di Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali, Allegato parte integrante alla presente determinazione;

Ritenuto altresì di aggiornare il Regolamento di utilizzo della Piattaforma SATER, uniformandolo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici a far tempo dal 1 gennaio 2024, Allegato parte integrante alla presente determinazione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessia Orsi, Responsabile dell'Area di lavoro "Area Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- 1) di confermare la validità degli accordi per l'utilizzo autonomo di SATER già sottoscritti tra l'Agenzia e gli Enti e le Amministrazioni del territorio regionale che ricomprendono la messa a disposizione della piattaforma SATER certificata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.36/2023;
- 2) di estendere dall'1 gennaio 2024 la possibilità di utilizzare autonomamente il sistema SATER per l'espletamento delle procedure di gara superiori alla soglia di rilievo comunitario a tutti gli Enti e Amministrazioni già registrati a sistema senza necessità di sottoscrizione di specifici Accordi con l'Agenzia ai sensi dell'art.25 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023;
- 3) di aggiornare il Regolamento di utilizzo della Piattaforma SATER, uniformandolo alla vigente normativa in materia di contratti pubblici in conformità a quanto previsto a far tempo dal 1 gennaio 2024, Allegato parte integrante alla presente determinazione
- 4) di adottare lo schema di accordo di collaborazione per l'utilizzo della piattaforma SATER da parte degli Enti aventi sede al di fuori del territorio regionale di cui all'articolo 22, comma 8, della Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i., prevedendo altresì un rimborso forfettario dei costi di attivazione e gestione del sistema, Allegato parte integrante alla presente determinazione;
- 5) di adottare lo schema di Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali, Allegato parte integrante alla presente determinazione;
- 6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessia Orsi, Responsabile dell'Area di lavoro "Area Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale";
- 7) di provvedere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal PIAO 2023-2025 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
(Adriano Leli)

Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

Abilitazione: il provvedimento che consente ai fornitori di qualificarsi al mercato elettronico dell'Agenzia o a bandi istitutivi di Sistemi Dinamici di Acquisizione (SDA), al fine di poter ricevere Richieste di Offerta (RdO) e di poter partecipare ad appalti specifici;

Agenzia: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, la struttura regionale di acquisto costituita ai sensi dell'articolo 19 L.R. 24 maggio 2004, n. 11 e ss.mm.ii;

Chiavi di accesso al Sistema: il Codice di Accesso, il Nome Utente e la Password che identificano l'utente del Sistema e gli consentono di interagire con esso;

Fornitori o Operatori Economici: i soggetti che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi attraverso il Sistema;

Punto Ordinante (PO): utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo del Sistema. Sul Sistema può predisporre, sottoscrivere e pubblicare documenti quali ordinativi di fornitura e Richieste di Offerta sul Mercato elettronico;

RUP Richieste di Offerta (RUP RDO): utente che sul Sistema può indire ed approvare Richieste di Offerta sul Mercato elettronico;

RUP Procedure di Gara (RUP PDG): utente che sul Sistema può indire ed approvare gare telematiche e procedure dematerializzate;

Punto Istruttore (PI): utente che può predisporre documenti quali ordinativi di fornitura, Richieste di Offerta sul Mercato elettronico, bandi di gara, ecc... da inviare in approvazione al PO/RUP RDO/RUP PDG di competenza;

Registrazione alle funzionalità del Sistema: il provvedimento che consente all'utente di ottenere le Chiavi di accesso necessarie per utilizzare il Sistema;

Regolamento: il presente Regolamento di utilizzo del Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia;

Sistema SATER: il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) è la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e interoperabile ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che supporta la gestione digitale dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e fornisce l'insieme degli strumenti di acquisto telematici tra cui convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisizione, consentendo quanto previsto dall'art.22, comma 2, del citato decreto;

Mercato Elettronico Regionale Emilia-Romagna / MERER: il mercato elettronico gestito dall'Agenzia Intercent-ER, disponibile sul Sistema SATER;

Sito: il sito pubblico dell'Agenzia, con indirizzo web <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, da cui è possibile accedere al Sistema di acquisto SATER;

Utenti: i collaboratori degli enti pubblici e dei soggetti privati legittimati all'utilizzo del Sistema SATER.

Articolo 2 - Principi generali

1. Il presente Regolamento individua le condizioni di legittimazione e disciplina le modalità operative per l'utilizzo del Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia.
2. Il Sistema di acquisto viene gestito dall'Agenzia in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;
 - b. trasparenza delle negoziazioni;
 - c. semplificazione dei processi di acquisto;
 - d. contenimento della spesa pubblica;
 - e. stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese.
3. L'Agenzia non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari o intermediario. In nessun caso l'Agenzia può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il Sistema, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni.
4. Il Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia si articola:

- a. nell'attivazione di convenzioni-quadro, con le quali l'impresa prescelta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori a Pubbliche Amministrazioni, si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito di semplice emissione di Ordinativi di Fornitura da parte dei Punti Ordinanti;
 - b. nello svolgimento di gare telematiche da parte di Intercent-ER, finalizzate alla stipula delle convenzioni-quadro di cui alla precedente lettera ovvero, su richiesta di amministrazioni o enti interessati, di singoli contratti di acquisto;
 - c. nello svolgimento autonomo di gare telematiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni registrate a Sistema,;
 - d. nell'attivazione di Sistemi Dinamici di Acquisto (SDA) attraverso appositi bandi istitutivi, a cui i fornitori devono abilitarsi per partecipare a successivi appalti specifici;
 - e. nell'operatività del Mercato elettronico regionale (MERER);
 - f. nella messa a disposizione di funzionalità di supporto ai processi di acquisto.
5. L'Agenzia, in qualità di gestore del Sistema, è il soggetto incaricato di controllare il corretto funzionamento del Sistema stesso, adottando i provvedimenti necessari in caso di riscontrate anomalie.
6. L'Agenzia è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema. L'Agenzia riveste, altresì, il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia e adotta, tra l'altro, le misure di sicurezza previste dalla normativa.
7. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle Amministrazioni che rappresentano, prendono atto che l'Agenzia non effettua alcun controllo in ordine al rispetto, da parte degli utenti stessi, della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori della Pubblica Amministrazione, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale venga commesso attraverso o in occasione dell'utilizzo del Sistema. Gli utenti si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi e a non

immettere nel sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo, blasfemo, pornografico o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.

8. Il Sistema di Acquisto prevede, inoltre, apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo e verifica degli accessi degli Utenti.

Articolo 3 - Soggetti legittimati all'acquisizione di beni, servizi e lavori

1. I soggetti di cui all'art 19, comma 5, L.R. del 24 maggio 2004, n.11 e ss.mm.ii. sono legittimati all'acquisizione di beni, servizi e lavori tramite Ordinativi di fornitura da Convenzioni Quadro utilizzando il Sistema SATER.
2. I soggetti di cui al precedente comma sono altresì legittimati all'acquisizione di beni e servizi tramite Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico di Intercent-ER (MERER).
3. I soggetti di cui all'art 19, comma 5, lettera a) della L.R. del 24 maggio 2004, n.11 e ss.mm.ii. utilizzano il Sistema SATER per lo svolgimento autonomo di proprie procedure di gara per via telematica ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e lavori.
4. I soggetti di cui all'art 19, comma 5, lettera b) della medesima legge possono effettuare autonome procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sul Sistema SATER.
5. Previa stipula di appositi accordi, Pubbliche Amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati appartenenti a Regioni diverse, possono utilizzare il Sistema SATER.
6. Gli utenti prendono atto che l'Agenzia non effettua alcuna verifica sugli effettivi poteri di Punti Ordinanti, RUP PDG e RUP RDO, nonché sulla qualificazione della Stazione Appaltante ed accettano che il controllo di conformità alla propria regolamentazione rientra esclusivamente nelle responsabilità dell'Amministrazione o dell'Ente interessato.

Articolo 4 - Registrazione al Sistema delle stazioni appaltanti

1. Gli utenti dei soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a registrarsi alla Piattaforma SATER indicando i propri dati e le altre informazioni necessari per la loro identificazione.

Al termine della registrazione vengono assegnate all'utente le chiavi di accesso al Sistema SATER.

2. Completando la procedura di registrazione, gli utenti accettano integralmente ed incondizionatamente il contenuto del presente Regolamento nonché delle altre regole di funzionamento del Sistema SATER.
3. Gli utenti che procedono alla registrazione garantiscono l'esattezza e la veridicità delle informazioni inserite, nonché di tutti i dati e le informazioni che saranno dai medesimi forniti all'Agenzia ed agli altri utenti del Sistema, esonerando l'Agenzia stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esattezza e veridicità delle informazioni che transitano per il Sistema stesso e si assumono la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali modifiche/aggiornamenti.
4. Le Chiavi di accesso al Sistema sono personali e devono essere conservate con cura. L'utente si impegna a non divulgarle o cederle a terzi e ad utilizzarle nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema SATER, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette Chiavi di accesso identificherà l'utente come il soggetto titolare ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.
5. Successivamente alla registrazione iniziale, al fine di ottenere l'attribuzione a Sistema di uno specifico ruolo ("Punto Ordinante - PO", "RUP Richiesta di Offerta - RUP RDO" e "RUP Procedura di Gara - RUP PDG"), i collaboratori delle amministrazioni compilano l'apposito form on-line fornendo le informazioni ivi indicate, firmano digitalmente i documenti generati dal Sistema e li ricaricano sul Sistema stesso. Gli utenti con ruolo Punto Ordinante, RUP RDO e RUP PDG che espletano procedure di gara devono essere in possesso di credenziali SPID di livello LOA 2 o LOA 3, CIE o altro mezzo di identificazione elettronica eIDAS di livello "significativo" o "elevato"
6. Gli utenti che hanno il potere di impegnare la spesa dell'amministrazione di appartenenza e che intendono emettere Ordinativi di Fornitura per l'adesione alle Convenzioni Quadro, si attribuiscono il ruolo di Punto Ordinante.
7. Gli utenti che intendono indire ed approvare Richieste di Offerta sul Mercato elettronico si attribuiscono il ruolo di RUP RDO.

8. Gli utenti che intendono indire ed approvare gare telematiche e procedure dematerializzate si attribuiscono il ruolo di RUP PDG.
9. Resta inteso che il controllo sulla conformità della registrazione ai singoli ruoli, di cui ai commi precedenti (Punto Ordinante, RUP RDO e RUP PDG), alle norme interne dell'organizzazione spetta alle amministrazioni e agli enti aderenti al Sistema.
10. Gli utenti che svolgono funzioni di predisposizione delle procedure di gara e supporto senza potere di firma si registrano a Sistema con il ruolo di "Punti Istruttori - PI". A seguito della registrazione indicano i "PO", "RUP RDO" o "RUP PDG" con cui collaborano. I Punti Ordinanti accettano le richieste di attivazione dei Punti Istruttori ad esse afferenti.
11. Gli utenti sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni evento giuridicamente rilevante riguardante la propria registrazione al Sistema, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perdita dei requisiti di legittimazione per l'utilizzo del Sistema, smarrimento o sottrazione delle Chiavi di accesso, indebito utilizzo delle stesse da parte di terzi, mutamento dei dati comunicati all'Agenzia all'atto della richiesta di registrazione al Sistema.
12. Le comunicazioni agli utenti del Sistema si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER alla casella di posta elettronica indicata nell'anagrafica registrata a Sistema.

Articolo 5 - Registrazione e utilizzo del Sistema da parte dei fornitori

1. La registrazione è la procedura con cui il fornitore inserisce i propri dati identificativi sul Sistema, a seguito della quale vengono assegnati all'utente le chiavi di accesso al Sistema SATER. La registrazione è completamente gratuita.
2. Il fornitore si registra sul Sistema a mezzo di un soggetto (persona fisica) dotato dei necessari poteri.
3. A seguito della registrazione il Sistema rende disponibili ai fornitori le funzionalità per la partecipazione alle procedure di scelta del contraente indette da ciascuna stazione appaltante registrata, oltre che per la qualificazione al

Mercato elettronico regionale (MERER) ed ai Sistemi dinamici di acquisizione.

4. Gli utenti che procedono alla registrazione garantiscono l'esattezza e la veridicità delle informazioni inserite, nonché di tutti i dati e le informazioni che saranno dai medesimi forniti all'Agenzia ed agli altri utenti del Sistema, esonerando l'Agenzia stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esattezza e veridicità delle informazioni che transitano per il Sistema stesso e si assumono la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali modifiche/aggiornamenti.
5. Le Chiavi di accesso al Sistema sono personali e devono essere conservate con cura. L'utente si impegna a non divulgarle o cederle a terzi e ad utilizzarle nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema SATER, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette Chiavi di accesso identificherà l'utente come il soggetto titolare ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.
6. Il soggetto che effettua la registrazione è tenuto ad aggiornare la posizione anagrafica del fornitore sul Sistema SATER ed in particolare l'indirizzo PEC utilizzato per tutte le comunicazioni effettuate tramite il Sistema SATER.
Le comunicazioni agli utenti del Sistema si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC indicato nell'anagrafica registrata a Sistema.
7. Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema, ogni fornitore è tenuto a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.
8. I fornitori esonerano l'Agenzia Intercent-ER e gli enti utilizzatori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema SATER.

Articolo 6 - Patto di integrità

1. Dal 1° luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo [Patto di Integrità per i contratti regionali](#), approvato con la Delibera di Giunta n. 565 del 2022.
2. Il nuovo Patto di integrità, che aggiorna ed estende quello del 2014, si applica a tutti i contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, di qualunque valore economico, stipulati dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, compresi quelli sottoscritti nell'ambito delle iniziative di Intercent-ER.
3. Il Patto di integrità prevede una serie di misure volte a contrastare attività illecite e ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nel settore dei contratti pubblici e consiste in un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione alle procedure di gara, obbligando il concorrente sin dalla fase precedente la stipula del contratto di appalto e fino alla conclusione della sua esecuzione.
4. In particolare, oltre a diventare parte integrante delle procedure di gara bandite da Intercent-ER, l'accettazione del nuovo patto costituisce condizione per l'abilitazione al Mercato elettronico dell'Emilia-Romagna (MERER).
5. Il patto di integrità rientra altresì nell'ambito del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione implementato da Intercent-ER secondo la norma ISO 37001: 2016 ed è esplicitamente richiamato nella [politica per la prevenzione della corruzione](#) dell'Agenzia.

Articolo 7 - Fascicolo di Gara

1. Per ogni gara bandita sul Sistema SATER viene creato un apposito fascicolo di gara di cui è possibile eseguire il download contenente la documentazione relativa alla procedura stessa.
2. La conservazione a norma di questa documentazione è a carico della stazione appaltante, in quanto titolare dei documenti prodotti nell'ambito della procedura.

Articolo 8 - Registrazione Participant ID PEPPOL del Fornitore

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere e sviluppare il Sistema regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (SiCiPa-ER), ha stabilito con Delibera di Giunta Regionale n.287/2015 un preciso quadro di obblighi e

scadenze per gli Enti Regionali e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che devono riportare nelle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi clausole relative all'obbligo per i fornitori di ricevere ordini e inviare i corrispondenti documenti di trasporto esclusivamente in forma elettronica, tramite lo standard europeo Peppol.

2. Pertanto, il fornitore aggiudicatario deve essere registrato sull'infrastruttura di rete tramite un Participant ID Peppol al fine di ricevere i documenti elettronici trasmessi dagli Enti sopra citati in formato Peppol.
3. Il fornitore può ottenere un Participant ID Peppol utilizzando l'apposito servizio semplificato disponibile sul Sistema SATER, messo a disposizione gratuitamente da Intercent-ER per le PMI ed i liberi professionisti.
4. Il fornitore può, in alternativa, ottenere il Participant ID Peppol da un Service Provider Peppol qualificato ed inserirlo nella propria posizione anagrafica sul Sistema SATER.

Articolo 9 - Interventi periodici di manutenzione del Sistema

1. L'accesso al Sistema potrà essere sospeso o limitato dall'Agenzia Intercent-ER in qualsiasi momento per consentire interventi di manutenzione straordinaria necessaria a garantire l'evoluzione, la piena funzionalità e/o la sicurezza del Sistema. Di norma, tali interventi saranno effettuati l'ultimo venerdì del mese e, in corrispondenza di quelle date, sarà inibita la pianificazione di scadenze relative a procedure di gara oltre ad essere sconsigliata qualsiasi altra attività.
2. Ogni sospensione e/o limitazione di tale accesso sarà tempestivamente comunicata mediante apposita "News" o "Avviso" pubblicati sul portale <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Questi ultimi avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per l'Utenza.
3. Le circostanze di sospensione e/o limitazione dell'accesso di cui ai commi precedenti non potranno essere utilmente invocate ai fini di eventuale pretesa risarcitoria danni da parte dell'utente e/o del suo avente causa.

Articolo 10 - Cessazione utenti

1. Le registrazioni sono efficaci a tempo indeterminato.
2. Per garantire la sicurezza informatica, l'Agenzia effettua controlli periodici al fine di cessare d'ufficio le utenze che

- non abbiano effettuato accesso al Sistema SATER per un prolungato periodo di tempo.
3. Periodicamente, la posizione anagrafica dei fornitori registrati sul Sistema viene sottoposta a controlli, anche mediante verifiche sulle banche dati certificanti nazionali/regionali.
 4. I dati relativi alle posizioni anagrafiche dei fornitori presenti in SATER vengono inviati alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per gli usi consentiti dalla legge.
 5. L'utente può procedere in modo autonomo alla propria cessazione, purché non si tratti dell'unico utente iscritto sul Sistema SATER, per la specifica stazione appaltante o fornitore.
 6. Nel caso in cui l'utente richieda la cessazione, lo stesso si impegna a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta fino all'effettiva cessazione dell'utenza.
 7. In seguito alla cessazione, l'utenza interessata viene eliminata dall'anagrafica "attiva" del Sistema SATER.

Articolo 11 - Revoca all'accesso delle funzionalità del Sistema

1. La perdita dei requisiti di legittimazione all'utilizzo del Sistema, dichiarata dall'utente interessato o comunque accertata dall'Agenzia, determina l'immediata cessazione dell'utente interessato.
2. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione venga dichiarata dall'utente interessato, l'Agenzia provvede alla cessazione e all'eliminazione dello stesso dall'Anagrafica "attiva" del Sistema SATER. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione non venga dichiarata dall'utente interessato, ma sia altrimenti accertata dall'Agenzia, quest'ultima provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'utente all'atto della registrazione.
3. Qualsiasi violazione delle norme del presente Regolamento determina la cessazione della registrazione, fatta salva ogni altra conseguenza di legge e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell'Agenzia e/o di terzi.
4. Rilevata, con qualsiasi mezzo, una violazione delle norme del presente Regolamento, l'Agenzia provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'utente.

Articolo 12 - Manleva

1. Gli utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Agenzia risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dalla medesima a causa di violazioni del presente Regolamento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente dagli stessi perpetrata.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Con la registrazione al Sistema, gli utenti individuano l'Agenzia titolare e responsabile del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema, secondo quanto di volta in volta specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Articolo 14 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso per gli atti e i documenti diversi da quelli già pubblicati e/o resi disponibili sul Sistema riguardanti le procedure di gara si esercita attraverso l'utilizzo dell'apposita funzionalità presente sul Sistema SATER secondo quanto indicato nella sezione dedicata del Sito, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice dell'Amministrazione digitale.
2. In caso di necessità, la richiesta delle registrazioni delle attività eseguite sul Sistema SATER (log applicativi) può essere inoltrata ad Intercent-ER esclusivamente dalle Amministrazioni titolari delle procedure di gara. La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere inoltrata ad Intercent-ER via PEC all'indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e deve essere strutturata nel seguente modo:
 - L'oggetto della comunicazione deve prevedere "Richiesta dei log applicativi relativi alla procedura <inserire numero identificativo della procedura attribuito dal Sistema>";

- Nel corpo della comunicazione devono essere specificati la ragione sociale del/i fornitore/i ed il periodo (data e ora di inizio - data e ora di fine) per i quali si richiedono i log.
3. I log applicativi verranno inviati via PEC all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Articolo 15 - Modifiche del Regolamento

1. Qualunque modifica sostanziale del presente Regolamento verrà notificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli utenti all'atto della registrazione e contemporaneamente pubblicata sul sito dell'Agenzia.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli utenti procedono alla propria cessazione secondo le modalità riportate all'art.10.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

Articolo 16 - Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei confronti dell'Agenzia, in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, la competenza esclusiva è del Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 17 - Norma finale

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i. nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA SATER PER ENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO
REGIONALE**

Tra

**l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-
ER**, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 38, in persona del
Direttore dott. Adriano Leli, di seguito Agenzia

E

Inserire nome dell'Ente _____ con sede in
_____ (prov.), Via _____ n.
_____, codice fiscale _____ in persona del legale
rappresentante dell'Amministrazione Dott. _____,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei
poteri di rappresentanza in forza di _____, di
seguito Ente

VISTI

- l'articolo 19 comma 8 della Legge Regionale 24 maggio 2004 n.11 e ss.mm.ii. che prevede che l'Agenzia possa prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 744/2018 che prevede che per l'utilizzo del sistema regionale di gare con modalità telematiche gli Enti di cui sopra devono stipulare specifici accordi con l'Agenzia Intercent-ER;

- il Regolamento di utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

- l'articolo 62 comma 9 del D.Lgs 36/2023, che prevede che Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'[articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), indipendentemente dall'ambito territoriale di

collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

PREMESSO

- che l'Agenzia Intercent-ER si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SATER che prevede, fra l'altro, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche;
- che l'Ente intende utilizzare la piattaforma telematica SATER per l'espletamento di proprie iniziative di gara in maniera informatizzata;
- che la Piattaforma SATER risulta certificata ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.36/2023 da AgID (N. istanza 2023-0013461)

Le Parti, ritenendo quanto visto e premesso come parte integrante e sostanziale del presente accordo,

CONVENGONO

quanto di seguito espresso:

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente accordo disciplina l'utilizzo da parte dell'Ente della piattaforma telematica SATER per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e di lavori.
2. E' altresì ricompresa la possibilità per l'Ente di utilizzare il mercato elettronico regionale gestito da Intercent-ER per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Articolo 2 - Ruoli e responsabilità

1. L'Ente provvede a:
 - a) redigere e pubblicare il bando e la documentazione di gara, in modalità elettronica in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
 - b) gestire la procedura di gara e l'ammissione degli operatori economici partecipanti alle fasi di gara;
 - c) gestire l'aggiudicazione della gara e gli adempimenti successivi.
 - d) autorizzare la trasmissione dei dati relativi alle procedure gestite tramite la piattaforma alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici attraverso i servizi di interoperabilità previsti dalla vigente normativa;
 - e) prevedere che il proprio personale dedicato all'espletamento delle procedure di gara sia in possesso di credenziali SPID di livello LOA 2 o LOA 3, CIE o altro mezzo di identificazione elettronica eIDAS di livello "significativo" o "elevato".

2. Ogni onere e responsabilità, relativa alla gestione della gara e alla stipula ed all'esecuzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, è a carico esclusivamente dell'Ente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di pubblicazione, i costi per eventuali contenziosi, gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, ecc.

3. L'Ente utilizza la piattaforma SATER applicando la normativa vigente in materia di appalti e nei limiti del proprio livello di qualificazione di cui all' art. 63 del D.Lgs. n.36/2023.

4. L'Agenzia provvede a:

- a) mettere a disposizione la piattaforma SATER ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023 in conformità all'art.26 del citato Decreto;
- b) rendere accessibili al personale dell'Ente l'iscrizione al Sistema secondo i ruoli e i profili necessari al fine di svolgere le funzionalità per l'indizione, gestione e aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica in maniera telematica;
- c) adottare tutte le misure idonee ad evitare qualsiasi evento dannoso per l'Ente;
- d) consentire al personale dell'Ente di partecipare alle sessioni di formazione per l'utilizzo della piattaforma SATER;
- e) fornire l'eventuale supporto tecnico all'Ente e alle Imprese che partecipano alle iniziative di gara attraverso il servizio di call center indicato sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- f) pubblicare in apposita sezione del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> la documentazione di gara caricata a sistema dall'Ente.

Articolo 3 - Esonero di responsabilità

1. L'Agenzia non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER).

2. Pertanto l'Agenzia è tenuta indenne da ogni responsabilità, nessuna esclusa e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell'Ente e dei concorrenti alle procedure di gara derivante dall'utilizzo della piattaforma SATER.

3. L'Ente si impegna ad inserire le predette limitazioni di responsabilità nella documentazione di gara che verrà resa disponibile ai concorrenti, prevedendone la espressa accettazione da parte di questi ultimi.

Articolo 4 - Oneri

1. A titolo di rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Agenzia per l'attivazione e la gestione delle funzioni e

delle attività oggetto del presente Accordo di Servizio, l'Ente si impegna a riconoscere ad Intercent-ER l'importo complessivo pari a Euro (IVA esclusa), definito a seguito della valutazione congiunta delle tipologie e della complessità delle procedure di acquisto che sono pianificate dall'Ente richiedente nonché della valutazione di impatto sui costi di attivazione e gestione del sistema SATER effettuata dall'Agenzia, come di seguito ripartito per i singoli anni della durata dell'accordo:

Anno	Importo rimborso
TOTALE	€

Tale importo deve essere corrisposto alla data del 31 dicembre di ogni anno decorrente dall'anno di attivazione.

Gli importi sono soggetti a revisione, a partire dal secondo anno di vigenza del presente Accordo, su richiesta di Intercent-ER.

Articolo 5 - Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il _____.
2. Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle Parti, previa comunicazione scritta all'altra Parte della volontà esercitare la risoluzione anticipata.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
2. Con specifico accordo privacy allegato al presente Accordo l'Ente nomina Intercent-ER Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 7 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di Servizio, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie in oggetto.

Articolo 8 - Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito al presente Accordo ed alle eventuali modifiche, sarà competente il Foro di Bologna in via esclusiva, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Bologna, lì _____

Per l'Ente

Per l'Agenzia Intercent-ER
Il Direttore Adriano Leli

Schema di Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

VISTO l' Accordo stipulato in data -----

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente Accordo comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTO, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]”* e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;

VISTO l'art. 28 del Regolamento e, in particolare, il paragrafo 1 secondo cui *“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

CONSIDERATA l'idoneità dell'Agenzia Intercent-ER al rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

l'Ente XXXX

in persona del legale rappresentante ----- con sede legale in ----, codice fiscale ----, in qualità di **Titolare del trattamento dei dati personali** con riferimento alle attività oggetto del presente Accordo,

designa

l'Agenzia Intercent-ER, codice fiscale 91252510374 in persona del legale rappresentante ----- con sede legale in Bologna Viale Aldo Moro n. 38 quale **Responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, par. 1, n. 8) e 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui all'Accordo che qui si intende integralmente richiamato.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- **Oggetto:**..... *[descrizione sommaria delle attività/servizi/ di cui all'Accordo, con particolare focus sulla specifica attività che coinvolge il trattamento di dati personali];*
- **Durata:** sino all'esecuzione delle attività di cui all'Accordo, in ogni caso, sino alla scadenza dell'Accordo;
- **Finalità:** ...*[descrizione sommaria delle finalità del trattamento dei dati personali in base all'attività entro la quale questo avviene];*

- Tipologia di dati personali trattati: ...[ad es.: dati comuni (es. anagrafici), dati di contatto (es. e-mail, pec, tel), categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute, biometrici, appartenenza sindacale, ecc.), dati giudiziari ex art. 10 GDPR];
- Categorie di interessati:[sempre persone fisiche, ad es: utenti del sito web gestito dal Responsabile, cittadini fruitori di un servizio messo a disposizione dal Titolare e gestito dal Responsabile, dipendenti del Titolare di cui il Responsabile gestisce informazioni personali, ecc....].

Per la durata dell'Accordo e per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

1. trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Regolamento, dal Codice, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dallo European Data Protection Board e dal Garante per la protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. trattare i dati personali, acquisiti nello svolgimento delle attività delegate, per le sole finalità di cui dell'Accordo;
3. nel trattare i dati personali, ad attenersi alle istruzioni fornite dall'Ente xxx, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare l'Ente xxx circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni le prescrizioni previste e le indicazioni di cui all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali laddove svolta ai sensi di legge e periodicamente revisionata, la presente designazione. Il Responsabile informerà l'Ente xxx qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultima violi il Regolamento o altre disposizioni unionali europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
4. non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi dell'Accordo, senza la previa autorizzazione dell'Ente xxx, e limitarsi alle sole comunicazioni strettamente necessarie alle finalità di cui dell'Accordo;
5. ai sensi dell'art. 30, par. 2 del Regolamento, tenere il registro delle attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto dell'Ente xxx e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione dell'Ente stesso e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
6. formare adeguatamente i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy, e garantire che su questi gravi un adeguato obbligo legale di riservatezza;
7. tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il

contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, l'Ente xxx potrà richiedere al Responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dell'Accordo e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto all'Ente xxx, fornendo alla medesima l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;

8. fornire supporto all'Ente xxx, qualora richiesto, nell'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali;
9. consentire all'Ente xxx l'effettuazione di verifiche periodiche, ispezioni e/o audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
10. avvisare l'Ente xxx tempestivamente e senza ingiustificato ritardo in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali e assistere l'Ente xxx in tali contesti;
11. informare l'Ente xxx, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione di dati personali, condividendo ogni documentazione utile e assistendo l'Ente xxx nella gestione della violazione e, qualora necessario, nella relativa notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore dall'intervenuta conoscenza della violazione nonché nell'eventuale comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento;
12. assistere l'Ente xxx nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del Regolamento;
13. mettere a disposizione dell'Ente xxx tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dall'Ente xxx o da altro soggetto da questi incaricato;
14. su richiesta dell'Ente xxx, cancellare o restituire alla medesima tutti i dati personali al termine dell'Accordo relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione europea o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali nonché all'Accordo sottoscritto tra le parti.

Ente xxxxx

Il legale rappresentante

.....

Per accettazione

Il Direttore Agenzia Intercent-ER

.....